D.g.r. 17 marzo 2021 - n. XI/4425
Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/3748 del 30 ottobre 2020 - approvato con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020», che prevede politiche incentrate, nell'ambito della riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibilità per gli enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli comuni montani e di pianura;

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto dell'articolo 1 della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

Richiamata la d.g.r. 3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica»;

Richiamata la d.g.r. 3749 del 30 ottobre 2020 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica», nonché ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

Richiamata la d.g.r. 4381del 03 marzo 2021 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alle deliberazioni n. XI/3531 del 5 agosto 2020 e n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 approvando, in sostituzione degli allegati 1, 2, 3 e 4 di cui alla d.g.r. 3749/2020, gli allegati 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali della stessa, nonché ha assunto ulteriori determinazioni per la sua attuazione;

Considerato che la succitata d.g.r. 4381 del 3 marzo 2021:

1) ha stabilito che per gli interventi di cui all'Allegato 2, raggruppati per macroaree, l'identificazione puntuale degli stessi avverrà o attraverso gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili che saranno conseguentemente aggiornati, o attraverso altri strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento;
2) ha stabilito che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 la competenza degli atti conseguenti spetti alle Direzioni indicate negli Allegati medesimi ivi inclusa la definizione del riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
3) ha stabilito che la copertura finanziaria degli investimenti di cui ai punti 1 e 2 è garantita dalla Legge di Bilancio 2021/2023, a valere sul Fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 1, c. 10 della l.r. 9/2020;
4) ha stabilito che in fase di assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione competente – anche attraverso l'acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario – l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
5) ha disposto che gli uffici regionali competenti e i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al «Programma degli interventi per la ripresa economica» utilizzino apposita piattaforma digitale messa a disposizione da Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it), per la gestione dei flussi di dati inerenti i finanziamenti, le comunicazioni di procedura e le validazioni propedeutiche agli step attuativi;

Visto l'allegato n. 2 della succitata delibera, che prevede la pubblicazione di un bando per la «messa in sicurezza dei cimiteri dei comuni sotto i 5.000 abitanti», la cui dote finanziaria è pari a 1.000.000 di euro e la cui competenza ricade in capo alla DG Enti locali, montagna e piccoli comuni;

Ritenuto di individuare fra i comuni lombardi beneficiari di tale supporto finanziario quelli aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nonché, in osservanza di quanto prescritto dalla l. 56/2014, quelli aventi popolazione pari o superiore, purché istituiti a seguito di fusione, anche mediante incorporazione, tra comuni aventi ciascuno popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione da considerare per quest'ultimi è quella risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'ISTAT alla data di entrata in vigore della legge di fusione e a partire dal 21 aprile 2010 (IX legislatura);

Ritenuto di individuare fra i soggetti destinatari di tale supporto finanziario le unioni di comuni e/o comunità montane che siano delegate da comuni come individuati nel precedente punto, per lo svolgimento della funzione di centrale di committenza;

Ritenuto opportuno che la graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse resti valida per dodici mesi successivi alla sua approvazione, nell'eventualità che si rendano disponibili ulteriori risorse;

Ritenuto di approvare l'allegata scheda (allegato n. 1) contenente i criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al bando del precedente punto;

Richiamata la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

Ritenuto che il sostegno ad interventi sui cimiteri non rientri nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto destinato ad attività propria del soggetto pubblico beneficiario avente natura istituzionale e non economica, di rilievo meramente locale;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata scheda recante i criteri e le modalità per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei cimiteri dei comuni sotto i 5.000 abitanti (allegato 1);

2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, pari a € 1.000.000, trovano copertura finanziaria sul cap. 14485 «Contributi per interventi infrastrutturali destinati ai comuni - fondo ripresa economica»;

3. di individuare fra i soggetti destinatari di tale supporto finanziario le unioni di comuni e/o comunità montane che siano delegate da comuni come individuati nel precedente punto, per lo svolgimento della funzione di centrale di committenza;

4. di stabilire che la graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse resti valida per dodici mesi successivi alla sua approvazione, nell'eventualità che si rendano disponibili ulteriori risorse;

5. di demandare alla competente DG Enti locali, montagna e piccoli comuni l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO N. 1 - SCHEDA BANDO CIMITERI PICCOLI COMUNI

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
I. TITOLO	CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI
II. FINALITA'	Il contributo in parola è finalizzato a sostenere le spese di investimento per la messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli comuni lombardi.
III. R.A. PRS XI LGS.	RA 31: rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata e interventi per la ripresa economica a favore degli enti locali in attuazione della l.r. 9/2020
IV. SOGGETTI BENEFICIARI	Piccoli comuni lombardi meglio di seguito specificati: ❖ Comuni lombardi aventi una popolazione < 5.000 abitanti; ❖ Comuni lombardi aventi una popolazione > 5.000 abitanti, istituiti a seguito di fusione, anche mediante incorporazione, tra comuni aventi ciascuno popolazione residente < 5.000 abitanti. La popolazione da considerare per quest'ultimi è quella risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'ISTAT alla data di entrata in vigore della legge di fusione e a partire dal 21/4/2010 (IX legislatura).
V. SOGGETTI DESTINATARI	Unioni di Comuni e/o Comunità montane qualora siano delegate dai loro comuni costituenti e beneficiari in qualità di centrali di committenza.
VI. DOTAZIONE FINANZIARIA	1.000.000 €
VII. FONTE DI FINANZIAMENTO	Regionale, che trova copertura nei mutui e altre forme di indebitamento autorizzate dalla L.R. 9/2020, nonché richiamate dalla DGR 4381 del 03/03/2021.
VIII. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo in conto capitale a fondo perduto.
IX. REGIME AIUTI DI STATO	Il contributo in descrizione non rientra nelle fattispecie di "aiuti di Stato", in quanto destinato ad attività propria del soggetto pubblico beneficiario avente natura istituzionale e non economica, di rilevanza meramente locale.
X. INTERVENTI AMMISSIBILI	Il contributo in narrativa, ai sensi delle lettere b), c), e) del co. 18 dell'art. 3 della L.R. 350/2003, è volto: ❖ all'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose necessari all'ampliamento cimiteriale (lett. e); ❖ alla costruzione, alla demolizione, alla ristrutturazione, al recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti cimiteriali (lett. b). Esso, ciò premesso, è escluso per gli interventi che, nell'ambito di una delle predette attività, abbiano ad oggetto la sola rimozione di amianto; ❖ all'acquisto di attrezzature ad utilizzo pluriennale funzionali all'attività cimiteriale (lett. c). Il contributo è ammesso anche per più cimiteri situati nel territorio del beneficiario. Il contributo non è invece rivolto né agli interventi di ordinaria manutenzione né alla copertura degli oneri della gestione ordinaria dei cimiteri comunali. Il contributo è altresì escluso per i soggetti beneficiari meglio precedentemente descritti che, a partire dall'anno 2018, abbiano già fruito, per il medesimo cimitero, di finanziamenti regionali.

	Il contributo è infine precluso se il beneficiario, per gli interventi ammissibili, goda già di altro finanziamento pubblico o privato a copertura dell'intera spesa necessaria alla loro realizzazione; qualora invece ne sia coperta una sola parte, il contributo regionale è riconoscibile a copertura di quella non già finanziata.
XI. SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili sono quelle di progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal beneficiario, sostenute a loro volta a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione del bando. L'importo del contributo, in capo a ogni singolo beneficiario, indipendentemente dagli interventi inseriti nella sua domanda, non può essere superiore a € 20.000. Nel limite anzidetto, la percentuale del finanziamento regionale può raggiungere il 100% della spesa totale imputabile agli interventi previsti dal beneficiario.
XII. TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa con graduatoria.
XIII. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di contributo, che tuttavia, nei limiti anzidetti, può riguardare più interventi, eventualmente anche in più cimiteri situati nel suo territorio comunale. La modalità di presentazione della domanda è telematica: essa è presentata sulla piattaforma "Bandi online", ove sono disponibili una procedura guidata di compilazione e i facsimili di eventuali allegati accompagnatori. La domanda è presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Il proponente, nella succitata procedura guidata, dapprima qualifica il proprio intervento (ai sensi della SEZ. X "interventi ammissibili"), dopodiché, acquisito automaticamente dalla procedura il punteggio relativo ai criteri di popolazione e classe di svantaggio, aggiunge quello relativo all'eventuale cofinanziamento. Il punteggio finale è così determinato: ❖ Popolazione residente al 1° gennaio 2020: o Da 0 a 1.000 abitanti = + 5 o Da 1.001 a 2.000 abitanti = + 4 o Da 2.001 a 3.000 abitanti = + 3 o Da 3.001 a 4.000 abitanti = + 2 o Da 4.001 a 5.000 abitanti = + 1 ❖ Classe di svantaggio (ai sensi della DGR 2611/2019): o Elevato svantaggio = + 5 o Medio svantaggio = + 3 o Basso svantaggio = + 1 ❖ Cofinanziamento di almeno il 10% degli interventi inseriti in domanda, con risorse che non derivino da ulteriori finanziamenti di altri enti pubblici o privati = + 2. A parità di punteggio, è preferito il proponente che nel seguente ordine abbia: ❖ una classe di svantaggio superiore (c.d. criterio di disagio); ❖ una popolazione inferiore (c.d. criterio dimensionale); Qualora ancora sussista il medesimo punteggio, è preferita la domanda prima presentata (c.d. criterio cronologico).

	La domanda deve essere corredata da una scheda sintetica descrittiva di ciascun intervento che il beneficiario andrà a realizzare. L'istruttoria della domanda, da svolgersi sulla medesima piattaforma digitale in cui la stessa è presentata, è attribuita agli "uffici territoriali regionali" (UTR) secondo competenza territoriale. Essa si svolge secondo le seguenti fasi endoprocedimentali: 1) Verifica di ammissibilità delle domande: il dirigente dell'UTR competente riscontra, in particolare, il rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando, la completezza e regolarità della documentazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi (vedi SEZ IV "soggetti beneficiari") e oggettivi (vedi SEZ. X "interventi ammissibili" e XI "spese ammissibili") previsti dal bando; 2) Eventuale integrazione documentale: il dirigente dell'UTR competente, in caso di incompletezza o irregolarità formale della domanda, chiede al proponente di regolarizzarla entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione. Il termine di conclusione del procedimento, in questo caso è sospeso. La domanda, qualora non regolarizzata dal proponente entro il termine suddetto, è inammissibile; 3) Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria: il dirigente dell'UTR territorialmente competente valida la domanda nell'apposita sezione della piattaforma "Bandi Online" e ne trasmette l'esito dell'istruttoria al dirigente della struttura "riordino istituzionale territoriale, riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali e rapporti con le comunità montane" (RIT), il quale, entro 30 giorni dall'ultima trasmissione, con proprio decreto, approva l'elenco delle proposte pervenute, di quelle non ammissibili con relativa motivazione, nonché la graduatoria finale di quelle ammissibili e finanziate con l'attuale disponibilità di bilancio. La graduatoria delle domande ammissibili ma non finanziate resta valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di sua approvazione. L'istruttoria della domanda è conclusa entro 30 giorni dalla chiusura del bando.
XIV. INIZIO E FINE LAVORI, RENDICONTAZIONE DEI LAVORI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	L'intervento ammesso è iniziato e terminato entro i termini indicati dal bando. L'erogazione del contributo è composta delle seguenti tranche: 1) 70%, alla trasmissione della dichiarazione di inizio dei lavori; 2) 30% alla trasmissione delle rendicontazioni comprensive di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, che dovranno comunque pervenire entro 30/11/2021. Gli UTR, sulla medesima piattaforma digitale in cui la domanda di contributo è presentata, validano le dichiarazioni di inizio e fine lavori, nonché le rendicontazioni, mentre le erogazioni delle suelencate tranche sono effettuate dalla struttura RIT.